



CLXIII.

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Vendo Noi rivolte le Nostre cure paterne sopra la Città di Firenze per provvedere a diversi affari di pubblica economia che sono stati finora amministrati con massime differenti da quelle, che abbiamo con Nostra piena soddisfazione stabilito per le altre Comunità della Toscana, e volendo adesso che i

medesimi siano liberamente trattati, e regolati da quegli stessi interessati, che dalla buona amministrazione di essi ne risentono immediato il vantaggio, Ci siamo determinati di creare nella Città predetta conforme colla pienezza della Nostra suprema Potestà creiamo un' Amministrazione comunitativa, che con titolo di Comunità di Firenze soprintenda, e provveda a certi oggetti di pubblico comodo, ed utilità in luogo delle antiche Magistrature sopresse, e riformate secondo che per i tempi esigevano le circostanze, e la mira di divenire un giorno a questo stabilimento: perciò Comandiamo l' osservanza delle presenti Nostre Disposizioni, derogando a qualunque Legge, Statuto, ed Ordine contrario, o non adattabile alle medesime.

I. Primieramente sotto nome della Comunità di Firenze, e solamente agli effetti voluti, e contemplati nella presente Ordinazione si dovrà intendere tutto lo spazio circoscritto dalle Mura della Città, come da quelle delle due Fortezze dette di S. Gio. Batista, e Belvedere, e così anche lo spazio occupato dall' Alveo dell' Arno tra le due Pescaie, che una posta a Levante, e l'altra a Ponente della Città.

II. E conferendo Noi alla Comunità Civica di Firenze ogni opportuna giurisdizione, ed autorità Vogliamo che da essa dependa l' esazione, e reparto della Decima dei Cittadini, e del Contado, che si posa sopra i beni stabili situati dentro la Città, o sia nel Ter-

ritorio circoscritto di sopra; la cura ed amministrazione del Monte di Pietà co' suoi Presti; la direzione, e soprintendenza ai pubblici Spettacoli, e finalmente tutte quelle incumbenze, ed ispezioni che prima dependevano dal Magistrato di Parte, e poi dalla Camera delle Comunità, escluse le materie giudicarie, sopra i lastrici, ed assestimi delle Strade urbane, sopra le cloache, fogne, ed altri scoli, e scarichi di acque piovane, o immonde, sopra i ponti, sponde, spallette, ed alveo d' Arno dentro la Città, o sia tra le due Pescaie, e sopra le Piazze ed altri luoghi di ragion pubblica, o di servizio, e comodo comune; esclusione soltanto i condotti di acque alle Fontane pubbliche, o Regie, e le Fabbriche, Macchine, o altro di loro pertinenza, che intendiamo di riservare all' Amministrazione del nostro Scrittoio di Fabbriche, e Giardini.

III. Questa nuova Comunità Vogliamo che sia rappresentata da una Magistratura composta di un Gonfaloniere, e di undici Priori e nei casi che verranno dichiarati in appresso da un Consiglio generale composto da trentadue soggetti, vale a dire dei dodici Residenti nella Magistratura predetta, e di numero venti Consiglieri.

IV. Per la creazione del suddetto Magistrato Ordiniamo che si formino tre borse distinte, non intendendo per altro che resti derogato alla legge del dì 31. Luglio 1750. emanata sopra la Nobiltà, e Cittadinanza, nè al Motuproprio de' 28. Maggio 1761. mediante quanto appresso si dispone.

V. Nella prima borsa si dovranno includere in tante cedole, o polizze separate i nomi dei capi di tutte quelle Famiglie, che a forma della Legge, ed Ordini veglianti godono il grado di Nobiltà della Città di Firenze, o sieno descritte nella classe dei Patrizj, o in quella dei Nobili.

Nella seconda borsa si dovranno includere in tante

te cedole distinte i nomi dei capi di tutte quelle Famiglie, che godono della Cittadinanza di Firenze.

Nella terza borsa faranno inclusi in tante cedole distinte i nomi di tutti quegli che posseggono dentro la Città, o sia nel territorio comunitativo stabilito di sopra tanti beni stabili descritti, o da descriversi ai libri delle Decime, che formino almeno due fiorini di Decima, ed in questa borsa dovranno essere inclusi anche i nomi dei Luoghi pii, e Corpi laicali, delle Comunità, delli Uffizj, delle Camere, dei Monti pii, dello Scrittoio delle R. Possessioni, dello Scrittoio delle R. Fabbriche, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, dei Dipartimenti dell' Amministrazione generale, dell' Accademie, delle Società, delle Commende, dei Conventi, dei Monasterj, delle Confraternite, e Oratorj, dei Seminarj, e Collegj, degli Spedali, del Capitoli, delle Mense ec., e generalmente tutti i nomi dei Patrimonj degli Ecclesiastici possidenti per due fiorini di Decima almeno, come pure i nomi di quei Nobili, e di quei Cittadini, che posseggono per due fiorini di Decima almeno, benchè abbiano la loro borsa distinta.

VI. Per la creazione del Consiglio generale si dovrà formare una borsa generale, che comprenda indistintamente ogni, e qualunque Possessore di beni stabili nella Città di Firenze, sicchè in essa dovranno esser ammessi non solo i nomi dei Possessori aventi almeno due fiorini di Decima, ed inclusi nella terza borsa istituita per la formazione del Magistrato, ma ancora i nomi di quegli che nell' istessa Città posseggono beni stabili descritti, o da descriversi alla Decima per meno di due fiorini.

VII. L'ammissione nella borsa generale, e nella terza borsa del Magistrato, come pure la residenza nelle Magistrature formate come sopra non darà grado alcuno di Nobiltà, nè di Cittadinanza a quelli, che non ne godono.

VIII. Quei possessori da imbarcarsi come sopra, i beni de' quali si trovassero come goduti in comunione da più persone non s'imbarcano tutte, ma bensì il nome di quello che sia più avanzato di età o che agisca in forma di Capo di famiglia, o società loro.

Lasciasi per altro alla facoltà del Magistrato l'ammettere uno dei Soci, o Compadroni in luogo dell' altro, quando ne sia fatta formale istanza dalle parti interessate.

IX. Nell'imbarcare i Benefiziati, o Corpi ecclesiastici, o laicali, o amministratori dei loro beni si dovrà prendere, ed imbarcare il nome della Chiesa, Benefizio, Convento, Religione, Spedale, Compagnia, Commenda, o altro corpo, o vocabolo di patrimonio o sia laico, o sia ecclesiastico, a cui spettassero i beni, ma quando si tratterà di beni propri patrimoniali di persona ecclesiastica, allora farà imbarcato il nome del possessore di tali beni.

X. Le predette quattro borse dovranno conservarsi nell' Uffizio, o Cancelleria, che sarà da noi destinata per il servizio di questa nuova Comunità, e custodirsi serrate a due chiavi, una delle quali starà presso il Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso il Cancelliere della Comunità medesima.

E frattanto, e fino a che non avrà principio il presente Regolamento dovranno stare nella Camera delle Comunità serrate a due chiavi, una delle quali si terrà dall' Auditore dell' istessa Camera, e l'altra dal mentovato Cancellier comunitativo.

XI. Per formare il Magistrato suddetto dei Rappresentanti Vogliamo che ogni anno si estraggano prima dalla Borsa dei Nobili quattro polizze, e quello,

che sarà estratto il primo sia il Gonfaloniere, e li altri tre siano del numero dei Priori; poi dalla borsa dei Cittadini altre quattro polizze, e li estratti sieno del numero dei Priori; e finalmente dalla borsa comune dei Possessori aventi almeno due fiorini di Decima altre quattro polizze, e li estratti compiranno il numero dei Priori, con dichiarazione espressa che venendo estratto un Nobile dalla prima borsa, o un Cittadino dalla seconda, che non abbia nel predetto Territorio comunitativo di Firenze tanta possessione di beni stabili, che porti la Decima o massa di Decima sifata sopra di due fiorini almeno, non farà ammesso a risedere nel Magistrato, e dovrà procedersi a nuova estrazione dalle rispettive borse sino a tanto che non esca un Nobile, o un Cittadino che abbia il voluto requisito della Possessione suddetta.

E per formare il Consiglio generale si dovranno estrarre annualmente dalla borsa generale venti polizze e li estratti faranno i Consiglieri.

XII. Ed affinchè le borse si conservino sempre piene, ed intiere, estratte che sieno le polizze, e notati i nomi estratti, si dovranno le polizze medesime rimettere nelle borse, d'onde sono state tratte, eccettuato il caso di estrarre qualche polizza di persona estinta, o che per altra ragione non meritasse di rimanere imbarcata.

XIII. Allorchè sarà estratto il nome di qualche Corpo laico, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, dello Scrittoio delle Possessioni, degli Spedali, delle Commende, Comunità, e simili, il Convento, la Religione, il Corpo laico, la Religione di S. Stefano, o di Malta, il Commendatore &c. il Soprintendente delle Nostre Possessioni, e così tutti gli altri Amministratori dei Patrimoni Fiscali, Regi, o Civici contemplati sopra, o da contemplarsi potranno nominare a loro piacere persone che riseggano per essi, ma di quelle però che sieno capaci di risedere a forma del presente Regolamento nel Posto, al quale venissero nominate, e non fossero allora Residenti, affinchè una medesima persona non abbia più d'una voce nei partiti, come non deve aver giammai.

XIV. Concedesi parimente alle Donne, ed ai sottoposti che non sono per loro stessi capaci di risedere la facoltà di sostituire per loro all' Uffizi, ed Impieghi comunitativi, purchè sostituiscano persone idonee, e capaci a forma delle qualità requisite dal presente Regolamento.

XV. L'estrazioni suddette si faranno sempre tanto anticipatamente quanto sarà conveniente all' opportunità delle circostanze, e specialmente all' oggetto di potere in tempo intimare le persone estratte, e fare altri simili atti necessari, dopo di che sarà rimessa alla Camera delle Comunità dal Cancellier Comunitativo la nota dei nomi dei Residenti nel Magistrato, e dei Componenti il Consiglio generale.

XVI. Chiunque sarà estratto per risedere nel Magistrato, o nel Consiglio generale, nel caso che non volesse accettare dovrà pagare lire cento a titolo di tassa di rifiuto da andare a beneficio della Comunità.

XVII. Quelli, i quali venissero estratti, e si trovassero assenti dovranno con discreto, e breve termine essere intimati ad accettare, ed esercitare l' Uffizio, o ad averlo rifiutato, e pagato il rifiuto, con comminazione che passato detto termine sarà proceduto per l' elazione del rifiuto senza alcuna altra formalità, nè istanza, e secondo il privilegio che viene accordato alla Comunità dal presente Regolamento all' Articulo XLV., con dichiarazione che dovrà essere sufficient-

te ad averli per fatta tal notificazione l'esserne stata fatta istanza dal Cancelliere comunitativo alla Camera delle Comunità, e da quella stata trasmessa all'intimato per i canali soliti notori di Posta o Proccacci del Pubblico stabiliti per il recapito delle corrispondenze, e lettere.

XVIII. Le prime imborfazioni, come anche le prime suddette estrazioni, e gli atti necessari, e relativi alle medesime si faranno avanti l'Auditore della Camera delle Comunità, o suo delegato, e le susseguenti imborfazioni, ed estrazioni d'avanti il Magistrato comunitativo di Firenze, il quale dovrà con suo partito autenticarle senza bisogno di altra approvazione.

XIX. Non saranno ammessi a risiedere nel Magistrato, come neppure nel Consiglio generale persone, che non abbiano compiuta l'età di trent'anni.

Per la qual cosa tutti quelli che a forma dei nuovi Ordini faranno per essere inclusi nelle borse stabilite di sopra, dovranno dentro il termine di un mese da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Regolamento far pervenire, ed esibire per li atti della Cancelleria comunitativa le sedi di nascita, o altre prove di fatto giustificanti la loro età, quando non le avessero prodotte alla Cancelleria predetta in ordine alla Notificazione del dì 3. Ottobre 1781., altrimenti mancando taluno di fare tal giustificazione, e venendo estratto, e poi trovato inabile per l'età dovrà pagare la pena prescritta come sopra per il rifiuto.

L'obbligo della suddetta prova sotto l'istessa penale resta parimente ingiunto a tutti quelli che nei tempi avvenire acquisteranno per qualunque titolo beni stabili nel Territorio comunitativo di Firenze, e che perciò dovranno essere ammessi nelle borse di detta Comunità a termini del presente Regolamento.

I Pupilli come incapaci di soprintendere alle cose loro saranno dispensati dal pagamento del rifiuto, nel caso che non sia stata giustificata la loro età, ma giunti fuori dell'età pupillare saranno tenuti alla giustificazione predetta sotto la medesima pena.

XX. I Residenti nel Magistrato, e nel Consiglio generale dureranno un'annata intera in Ufficio con divieto di un anno per chi venisse nuovamente estratto per risiedere in Magistrato, e di tre anni per chi avrà risieduto nel Consiglio generale.

XXI. Nelle adunanze tanto del Magistrato, che del Consiglio generale si dovrà osservare rispetto ai posti l'Ordine dell'estrazione, dovendo tutti risiedere in lutto nero senza distinzione alcuna.

XXII. Dovranno i Residenti tanto nel Magistrato che nel Consiglio generale intervenire a tutte le loro rispettive adunanze tanto ordinarie, che straordinarie, altrimenti mancando alcuno senza legittimo impedimento da riconoscersi dal Magistrato sia tenuto per ciascuna volta a pagare alla Cassa comunitativa lire quattro a titolo di appuntatura.

E qualora non intervenissero in sufficiente numero, e che però non potesse farsi l'adunanza del Magistrato, o del Consiglio generale, dovrà il Cancelliere far registro di quelli che fossero intervenuti, e subito intimare per mezzo della Camera delle Comunità a tutti li altri mancanti come ogni danno, che potesse venirne alla Comunità, e a qualunque altro si poserà sopra di loro, dovendo essi soffrir le spese di tale intima- zione oltre l'appuntatura suddetta.

XXIII. Concediamo alla nuova Comunità di Firenze la libera amministrazione dell'entrate, che le saranno assegnate, e delle spese, delle quali viene incaricata dal presente Regolamento, e di quelle occorrenti

alla sua azienda, perciò Vogliamo che le sue deliberazioni, partiti, e stanziamenti fatti nelle debite forme abbiano piena esecuzione, ed effetto senza necessità di veruna successiva approvazione, altro che nei casi di spese straordinarie, nei quali si dovrà osservare quanto si ordina in appresso.

XXIV. Nelle materie, ed affari competenti al Magistrato, il Corpo della Comunità sarà rappresentato dal Magistrato medesimo, allorchè sia in sufficiente numero adunato, cioè per i due terzi almeno del total numero dei Residenti nel Magistrato.

Nei casi poi, e materie rilasciate alla risoluzione del Consiglio Generale, la Rappresentanza risiederà nell'istesso Consiglio, allorchè sarà in sufficiente numero adunato, cioè per i due terzi almeno del total numero dei Residenti nel Consiglio predetto unito al Magistrato del Gonfaloniere, e Priori.

XXV. Tanto le risoluzioni, o siano partiti del Magistrato, quanto quelle del Consiglio Generale si abbiano per vinti, quando il numero dei voti favorevoli arrivi ai due terzi, o superi per i due terzi la quantità dei voti contrari, dovendosi conservare il metodo di votare stabilito dallo Statuto Fiorentino, e confermato dall'uso.

Il numero fissato sopra per la legittimità tanto delle adunanze, che dei partiti non potrà esser variato, nè diminuito altro che per Ordine Nostro Sovrano.

XXVI. Nelle suddette risoluzioni, o partiti dovranno tanto i Componenti il Magistrato, quanto i Componenti il Consiglio Generale avere tutti indistintamente voto uguale tra loro.

XXVII. Quando si tratterà di determinare spese straordinarie vale a dire di quelle, che non sono fissate, e conosciute per annuali, ed ordinarie dalla nota posta in piè del presente Regolamento dovrà intervenire e presedere a tutti, ma senza render voto l'Auditore della Camera delle Comunità, il quale avrà la facoltà di sospendere il partito, qualora trovasse la spesa straordinaria troppo gravosa, o poco utile alla Comunità, Volendo Noi che i partiti fatti per simili spese di titolo straordinario, ed insieme non concernenti la percezione delle proprie entrate, e il mantenimento dei fondi propri della Comunità sieno nulli, e di niun valore senza la presenza dell'Auditore predetto, che dovrà essere a questo effetto unicamente invitato dal Cancellier Comunitativo.

XXVIII. Accaduta una tal sospensione se ne farà registro al libro dei decreti, e partiti, e l'Auditore della Camera delle Comunità dovrà dentro otto giorni darne parte al Senator Soprasindaco, e rappresentarli le ragioni che avrà avute per interporre la sospensione, mandando copia intera del partito per averne poi la risoluzione per mezzo del Soprasindaco medesimo, che Ce ne farà preventivamente l'opportuna partecipazione.

XXIX. Non potrà la Comunità di Firenze obbligare, nè distrarre o consumare i suoi fondi, o capitali, luoghi di Monte, censi, o crediti con le Casse pubbliche senza l'espressa Nostra approvazione.

XXX. Non sarà permesso alla prefata Comunità intraprender liti, nè incominciar cause come attrice senza l'espressa permissione del Senator Soprasindaco da domandarsi, ed ottenersi nei modi soliti, e preferiti dagli Ordini veglianti per le altre Comunità del Dipartimento della Camera delle Comunità, senza che per questo s'intenda tolta alla Comunità di Firenze la facoltà di procedere per le vie di ragione all'esazione dei suoi crediti già conosciuti, o che in avvenire fossero creati.

XXXI. Tutte le Cause che venissero intentate tanto contro persone particolari, quanto contro la Comunità di Firenze, nelle quali cause direttamente, o indirettamente la detta Comunità avesse interesse di qualunque sorte dovranno in prima istanza esaminarsi, e risolversi dall' Auditore della Camera delle Comunità, salvo l'appello per chi si sentisse aggravato dalle sue sentenze alla Rota di Firenze.

XXXII. Qualunque disputa, o pretensione venisse promossa tra il Magistrato, Consiglio generale, o loro Ministri, o impiegati per dipendenza di precedenza, prerogative, e simili non dovrà farsi, nè sostenerli mai a spese della Comunità, ma unicamente a spese di chi promuoverà, o sosterrà tali pretensioni e dispute, e così sia di quelle liti, che dalle persone particolari fossero promosse per le suddette materie contro i Magistrati, e Ministri suddetti, le quali dovranno farsi a spese proprie di chi farà Residente, o impiegato al tempo della contestazione della lite.

XXXIII. Tutti i beni stabili, che verranno assegnati alla Comunità di Firenze, o che essa nell'andar dei tempi per qualunque titolo acquistasse, dovranno esser venduti, o allivellati a forma delle istruzioni date ai Rappresentanti le Comunità del Distretto col Regolamento generale del dì 29. Settembre 1774. sotto l'obbligo preciso di reinvestire in luoghi di Monte della Città di Firenze tanto il prezzo dei Beni che fossero venduti, quanto dei laudemj, o entrate che si percipessero dall' Allivellazione dei medesimi, eccettuando dalla presente Disposizione quegli stabili che fossero dedicati al servizio, comodo, ed uso della sua Amministrazione.

XXXIV. E confidando Noi nello zelo, integrità, ed attenzione dei Comunisti che per i tempi amministreranno gl'interessi, e cose della Comunità di Firenze, Ci siamo determinati di affidare alla medesima quella autorità che aveva prima l' Ufizio di Parte, ed ora la Camera delle Comunità, per soprintendere, far costruire, e mantenere Scolii, e loro pertinenze, Lastrici, Fogne, Sterri, Feritoie, Ponti, Sponde, Spallette, ed Alveo d'Arno dentro la Città, come ancora per soprintendere alle Case rovinose, ingombri, ed a quanto occorre alla costruzione, e mantenimento dei Lastrici, Acciottolati, e Sterri, ed alla pulizia delle Strade, Piazze, e Luoghi Pubblici dentro la Città di Firenze in ogni occorrenza, ma specialmente in tempo di Piene, e di Nivi, non derogando a quanto vien disposto nell' Editto del dì 26. Maggio 1777. rispetto alla vigilanza che i Commillarj devono usare per l' adempimento degli Ordini veglianti in questa materia.

Restano però eccettuate, ed escluse dalla cura, e soprintendenza della Comunità di Firenze le seguenti Fabbriche, il mantenimento delle quali spetta, e spettar deve al Nostro Scrittojo delle Fabbriche, e Giardini.

Real Galleria, Corridore, ed Ufizj. — — — — —
 Casino da S. Marco . — — — — —
 Palazzo Vecchio. — — — — —
 Scuderie da S. Marco, soppresso Serraglio delle Fiere, e Studio di Scultura. — — — — —
 Gabinetto di Fisica. — — — — —
 Palazzo de' Pitti, e annessi. — — — — —
 Scuderie dalli Ufizj. — — — — —
 Palazzo di via la Crocetta. — — — — —
 Condotti di Firenze, e Boboli. — — — — —
 Cappella di S. A. R. nella Chiesa del Carmine.
 Torrione della Paglia lungo le Mura della Porta alla Croce. — — — — —
 Magazzino alla Porta a S. Gallo. — — — — —

Casa del Profosso. — — — — —
 Archivio Diplomatico annesso alla Galleria. — — — — —
 Casa delle Lavandaie al servizio della R. Corte. — — — — —
 Cappella di S. Lorenzo, e Magazzini annessi. — — — — —
 Condotta Reale, e Fonti da quello dipendenti. — — — — —
 Palazzo Pretorio. — — — — —
 Carceri per debitori civili vicine al suddetto Palazzo, e Carceri del S. Ufizio. — — — — —
 Carceri delle Stinche. — — — — —
 Condotta di S. Croce. — — — — —
 Palazzo di Rota. — — — — —
 Archivio generale sopra Orsan Michele, e sopra la Loggia di Mercato nuovo. — — — — —
 Bagni della Vagaloggia. — — — — —
 Lo Stabile posto accanto alla Porta alla Croce spettante allo Scrittojo suddetto. — — — — —
 Casa dell' Accademia in Pinti, cioè nuova Scuola di Pittura. — — — — —
 Fabbrica di Orbetello. — — — — —
 Fabbrica, e Giardino de' Semplici. — — — — —
 Zecca Vecchia. — — — — —
 Fabbriche Militari in Belvedere. — — — — —
 Corpi di Guardia. — — — — —
 Fortezza da Basso, e sue Fabbriche. — — — — —
 Cappella da S. Rocco. — — — — —
 Ed inoltre le spese occorrenti all'apparato della Festa del Corpus Domini, e di quella di S. Giovanni.

XXXV. Per la qual cosa Vogliamo che il Magistrato rappresentante la prefata Comunità coll'ajuto, ed opera del Cancelliere Comunitativo, e degli altri suoi impiegati formi un Campione, o Registro di tutte le Strade, Piazze, e Luoghi Pubblici del suo Territorio con descriverli sotto i moderni conosciuti vocaboli nella loro precisa estensione, e larghezza, e con notarvi la situazione delle Fogne, loro principio, andamento, e termine, e quanto altro occorre saperli per ben regolare, e dirigere la cura importante dei Lastrici, e Cloache di Firenze.

XXXVI. Senza fare in questa parte innovazione alcuna ai metodi stabiliti per il reparto delle spese tanto di costruzione, che di mantenimento delle Cloache, Scolii, e Fogne si dovranno queste repartire sopra i soliti contribuenti, e sul piede dei circondari veglianti, e coll' istessa proporzione, che si distribuivano dall' Ufizio della Camera delle Comunità, sebbene la direzione, ed amministrazione dei lavori occorrenti alle Fogne, e Cloache predette debba dipendere dalla Comunità, alla quale intendiamo di conferire ogni opportuna facoltà per costruirle, e ridurle nella maniera la più stabile, la più comoda, e la meno dannosa alla salubrità, e pulizia della Città.

XXXVII. Anche i lastrici dovranno essere sotto la cura e la libera Amministrazione della Comunità, con dichiarazione espressa che le spese di costruzione, affettimi, e mantenimenti si dovranno posare, e repartire sopra i possessori degli stabili adiacenti al lavoro coll' istesso metodo, e proporzione, colla quale si distribuivano prima dall' Ufizio di Parte, poi dalla Camera delle Comunità.

XXXVIII. Tutti gli atti occorrenti all' Amministrazione economica della Comunità saranno legittimamente fatti per mezzo della Cancelleria comunitativa, in quanto importeranno intimazioni anche con assegnazione di termini, Notificazioni, e simili, salvi quei casi nei quali venisse contradetto, poichè allora saranno di cognizione dell' Auditore della Camera delle Comunità.

XXXIX. Ed all' effetto di fare alla Comunità un'

un' assegnamento per provvedere alle spese di lastrico in tutti quei luoghi della Città, nei quali la spesa non si fa per reparto, Vogliamo che si continui ad elegere nei lavori di lastrico, che si eseguiranno dalla Comunità, il cinque per cento sull' importare della spesa fatta, come è stato sempre esatto finora.

XL. E siccome alcuni tratti di lastrico nella Città di Firenze non si fanno per contributo dei possessori dei beni stabili di detta Città, ma anno riconosciuto per assegnamento, e dote una porzione dell' imposizione sotto titolo di tassa del piè tondo ascendente annualmente a scudi duemila quattrocento diciannove L. 5. 4. 7.; e dovendo la nuova Comunità provvedere al mantenimento, e refezione dei predetti tratti di lastrico senza aggravio dei surferiti possessori; perciò Vogliamo che la predetta dote, o assegnamento sia voltata a favore della Comunità di Firenze, e pagata alla medesima dalla Camera delle Comunità ogni anno, ed ogni tre mesi la sua rata competente.

XLI. I Lavori occorrenti tanto alle Fogné che ai lastrici dovranno esser pagati dai contribuenti non per rimborso a lavoro fatto, ma per mezzo di precedente tassazione, e nella maniera che appresso.

Allorchè dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori sarà stimato opportuno il rifare, o refarcire qualche Fogna, o lastrico di qualche Strada, il Magistrato medesimo farà notificare il rifarcimento, o rifarcimento a tutti gl' interessati, che vi dovranno contribuire, acciò paghino alla Cassa comunitativa, e suo Camarlingo pro tempore nel termine di un mese la metà dell' importare del lavoro da farsi secondo la stima, e perizia, e che precedentemente sarà seguita, e poi approvata dal Magistrato comunitativo.

Spirato detto termine chi non avrà pagata la somma intimatali con la Notificazione suddetta farà astretto a pagarla per via di esecuzione reale senza altra intimazione, o precetto, e con un' aumento a beneficio della Comunità di un soldo per lira sulla somma non pagata nel tempo prescritto come sopra, e spirato detto termine di un mese dal dì delle fatte Notificazioni, ed intimazioni il Magistrato potrà far metter mano ai lavori necessari, prevalendosi dei denari che saranno stati riscossi mediante le intimazioni suddette.

Incominciato che sia il lavoro tanto da poterli riconoscere con qualche sicurezza la sua intera valuta, e misura, il Magistrato farà nuovamente intimare agl' interessati il pagamento che resta a farsi in compimento delle rispettive tangenti da adempirsi nel termine di un mese, e nell' istessa forma, e coll' istesso aumento, e sotto le medesime condizioni, e comminazioni dette di sopra.

XLII. Nel caso poi che gl' interessati, o siano contribuenti al lavoro di lastrico volessero eseguirlo a proprio conto, ed averne essi l' intera amministrazione, allora il Magistrato dovrà loro cederlo, mentre essi se ne dichiarino per gli atti della Cancelleria comunitativa nel termine di dieci giorni, e prestino il consenso di tanti interessati, che formino almeno la terza parte del total numero dei contribuenti senza riguardo alla quantità della loro contribuzione.

Nel qual caso dichiariamo che anche li altri interessati, ancorchè non consenzienti alla domanda di fare il loro lavoro a proprio conto, siano tenuti a pagare la loro tangente rispettiva in mano di quella persona, o persone, che gl' interessati medesimi consenzienti e concorrenti all' impresa eleggeranno, e che il Magistrato della Comunità dichiarerà legittime a riscuotere.

A nomina parimente dei suddetti concorrenti interessati sieno prescelti avanti il Magistrato due di loro in qualità di soprintendenti al lavoro, i quali debbano rispondere della buona esecuzione del lavoro medesimo nella forma, modo, e disegno che sarà loro prescritto dal Magistrato medesimo.

Dopo di che sarà commessa dal Magistrato ai deputati Soprintendenti, o Deputati l' opportuna facoltà d' intimare gl' interessati al pagamento delle loro tangenti da calcolarsi, e stabilirsi secondo gli Ordini veglianti, e lo stile della Camera delle Comunità, e di eseguirgli occorrendo per mezzo del Tribunale della Camera delle Comunità, o di quello di Mercanzia.

In tali concessioni da non poterli negare si esprima, e si faccia noto che chi darà denaro, dovrà godere il privilegio del Fisco, e del Braccio Regio per conseguire il rimborso;

Si esprima parimente che i lastrici ed affettimi di strade fatte dai particolari a proprio conto non faranno sottoposti alla tassa del cinque per cento ordinata sopra all' Art. 39.

Si dovrà dal Magistrato assegnare il termine ad aver cominciato il lavoro, ed il termine ad averlo compito, e questo maggiore, o minore secondo la qualità, e circostanze del lavoro, e ad arbitrio del Magistrato medesimo.

Se il lavoro non resterà ultimato nel termine stabilito dal Magistrato, e non si dimostri una giusta causa del ritardo i contribuenti ancorchè avessero pagata la loro quota della spesa di lastrico faranno sottoposti alla penale di lire venti il giorno sino alla total terminazione da godersi dalla Comunità e da pagarsi da essi pro rata della loro contribuzione alla spesa del lastrico.

In tali lavori si dovranno conservare esattamente i livelli e le inclinazioni delle strade, e i deviamenti delle acque piovane e per assicurarsi di ciò la Comunità farà visitare il lavoro dai suoi Ministri, quante volte lo crederà opportuno.

XLIII. Similmente farà lecito a chiunque il refarcire le rotture delle strade della Città in quello spazio di strada, per il quale egli fosse obbligato a contribuire, quando non sia stato precedentemente dichiarato dal Magistrato, che quella medesima strada debba refarcirsi, o rifarsi, ed in tal caso chi vorrà fare simili rifarcimenti dovrà prenderne la licenza in scritto dal Magistrato suddetto il quale gliela concederà gratis, ma a condizione di non potere alterare il livello della strada, e con prescrizione di un discreto termine ad aver resa pulita, e netta la strada da ogni impedimento ai passeggeri.

XLIV. I Nostri beni stabili amministrati dagli Scrittoj delle Possessioni, e delle Fabbriche, quelli del Fisco, e di qualunque Ufizio, e Camera; delle Accademie, Società, e simili, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, delli Spedali, Confraternite, Conventi, Monasteri, ed altri luoghi pii di qualunque sorte, nell'uno escluso, nè eccettuato dovranno esser riguardati, e trattati nelle contribuzioni alle spese suddette, ed a qualunque effetto dependente dal presente Regolamento, come i beni di qualunque altro possessore di stabili nella Città di Firenze.

XLV. Accordiamo alla Comunità di Firenze per l' esazione delle predette contribuzioni, e di tutti gli altri suoi assegnamenti il Privilegio del Fisco, e Braccio Regio da doversi osservare, ed ammettere in tutti i Tribunali.

XLVI. In conseguenza di quanto sopra si dovranno dalla Camera delle Comunità consegnare alla Comunità di Firenze, e per essa al suo Cancelliere tutte le scritture antiche, e moderne, libri, e documenti concernenti lastrici, Fogne, Ponti, Spallete, Sponde, ed Alveo d' Arno dentro la Città, e tra le due Pescaie, Muri, Piazze, ed altri luoghi di ragione pubblica, eccettuati i debitori, e resti attinenti alla Cassa della Camera predetta sino all'epoca iniziale di stabilimento della nuova Comunità di Firenze.

XLVII. Per riscuotere le Contribuzioni dovute alla Comunità per i lavori che si dovranno da essa fare alle strade, ed alle Fogne, e gli altri assegnamenti della Comunità medesima, come pure per pagare le spese occorrenti ai lavori suddetti, provvisioni, ed altre spese della sua azienda si dovrà eleggere un Camarlingo, o Depositario nella seguente maniera.

Il Consiglio generale prima di divenire all' elezione del Camarlingo dovrà nell' istessa adunanza stabilire per il medesimo la provvisione annua, che crederà adeguata alle sue incumbenze, e rischio, e la durata del suo impiego, che non dovrà eccedere anni tre:

Dipoi si estrarranno quattro polizze dalla borsa dei Possessori per due fiorini di Decima almeno, ed i nomi così estratti si dovranno partitare uno per volta nell' istessa Adunanza dal Consiglio generale, con rinnovarsi la tratta a quattro polizze per volta, ed il partito come sopra sino a tanto che uno resti vinto per i due terzi almeno dei voti favorevoli, e questo farà il Camarlingo della Comunità.

Quello che sarà così eletto per Camarlingo nel caso che non ne voglia accettare l' impiego dovrà pagare lire cento a titolo di rifiuto da andare a beneficio della Comunità.

Chi avrà esercitato l' impiego di Camarlingo per uno, per due, o per tre anni avrà divieto per sei anni dall' esercitare l' istessa carica.

XLVIII. Rimettiamo alle facultà del Magistrato il prescrivere la somma, per la quale il Camarlingo dovrà dar cauzione, o mallevaria, e l' approvare i mallevatori, o cauzioni, che verranno esibite, secondo che al Magistrato parrà di buon servizio, ed utilità degl' interessi comunitativi.

XLIX. La riscossione dell' entrate della Comunità, delle contribuzioni, ed esazioni di qualunque natura apparterrà unicamente al Camarlingo, e dovrà stare, e andare totalmente a suo carico, e rischio, e come suol dirsi s' intenderà consegnata in acollo, o sia a schiena, dovendosi però ad esso abbuonare, ed ammettere i giusti defalchi sulle partite, e somme che fossero trovate inesigibili, mentre riporti le opportune giustificazioni di aver fatte in tempo le incumbenze, che sono di ragione per eleggere.

L. Previa l' assisione degli Editti Vogliamo che siano eletti per via di semplice partito tra i concorrenti di qualunque classe, e condizione due Provveditori di Strade, e Fabbriche.

L' Ufizio di Provveditore suddetto dovrà durare tre anni, e non più con divieto di tre anni successivi per quegli, che lo avranno esercitato, e dovranno i Provveditori godere di quella provvisione, che per partito del Consiglio generale da farsi avanti l' elezione sarà loro assegnata, da non doverli loro pagare se non dopo che abbiano finito l' Ufizio, ed ottenutane la quietanza dal Magistrato, il quale avrà tutta la facultà di rimuovergli dall' impiego anco a tempo rotto, mentre non adempiscano agli obblighi del medesimo.

LI. Le incumbenze di questi Provveditori faranno di visitare frequentemente le Strade, le Fogne, Piazze, e qualunque luogo e fabbrica sottoposta alla cura della Comunità, d' invigilare, ed assistere ai lavori, che da essa si fanno, e di proporre al Magistrato quanto occorre a tener sempre in buon grado, e nette le Strade, Piazze, Fogne, ed altre Fabbriche di pertinenza comunitativa, con obbligo preciso di dar parte sollecitamente all' istesso Magistrato di qualunque disordine, rottura, o danno, che seguisse nelle strade, e luoghi suddetti e proporre il conveniente riparo.

LII. Non potrà pagarsi dal Camarlingo alcuna somma per dipendenza di lavori di Strade, Fogne ec. senza la firma di uno dei predetti Provveditori, e quella del Cancelliere, che attesti dell' ordine, e partito del Magistrato.

LIII. I Provveditori alla fine del loro Ufizio consegneranno ai loro successori i recapiti, conti, e notizie riguardanti i lavori allora pendenti, e dovranno fare con essi una visita alle Strade, Fogne, ed altri luoghi, e Fabbriche sottoposte alla loro ispezione, ed i nuovi Provveditori dovranno dichiarare ai vecchi di aver ricevuto tutto in buon grado, quando ciò sia effettivamente così: oppure notare quei pezzi di Strade, Fogne ec. che abbiano bisogno di provvedimento, e fatta questa visita, ed atto potrà il Magistrato dichiarare compito l' Ufizio di Provveditore, e con questo documento farà loro pagata la provvisione.

LIV. La Comunità di Firenze dovendo esser esente dall' obbligo di domandare l' approvazione per il pagamento dei Salarj dei suoi impiegati, e delle altre spese di suo servizio farà eseguire i pagamenti occorrenti alla sua Amministrazione dal suo Camarlingo secondo le scadenze, e coll' autorità del suo partito legittimamente fatto, e con mandato firmato dal Cancellier comunitativo.

LV. Sarà permesso al Magistrato l' aumentare o diminuire i Ministri, ed Impiegati al servizio della Comunità, salvi quelli istituiti per i presenti Ordini, dovendosi fissare e ridurre gli stipendi loro come farà giudicato opportuno dal Consiglio Generale, termo stante l' obbligo dell' intervento, e presenza dell' Auditore della Camera delle Comunità nei casi che tali aumenti fossero referibili alla classe di spese straordinarie, come è stato prescritto sopra.

LVI. Dipenderà dal solo Magistrato il dare istruzione ai suoi Ministri, ed Impiegati al servizio della Comunità per la buona Amministrazione dei loro Impieghi, ed il prescrivere ai medesimi i modi, e le solennità di renderne conto, senza variare, quanto per le presenti Ordinazioni viene precisamente stabilito.

LVII. Tutti gl' Impiegati all' actual Nostro servizio, ed insieme descritti ai Nostri Ruolicon provvisioni, ed incumbenze di esercizio continuo vengono dispensati dall' obbligo di risedere nel Magistrato, o nel Consiglio Generale, come pure dall' accettare, ed esercitare li Ufizj, ed Impieghi Comunitativi, e per conseguenza dal pagare le tasse di rifiuto, quando venissero ai medesimi tratti, ed eletti.

LVIII. Dispensiamo parimente tutti quegli che al tempo della loro tratta, o elezione si trovassero nell' attuale esercizio d' Impiego o Magistratura di qualunque altra Comunità di Toscana con espressa dichiarazione che chi avrà una volta pagato il rifiuto di Magistratura, o d' Impiego di una qualunque Comunità non possa esser tenuto durante il tempo dell' Impiego, o Magistratura rifiutata ad accettare altri Impieghi, o Magistrature, nè a pagare alcun' altro rifiuto.

LIX. Resta confermata l'esenzione accordata con Nostro Motuproprio de' 5. Aprile 1773., ed estesa anco ai Possidenti nella Comunità Civica di Firenze impiegati al servizio di S. M. il Re delle due Sicilie, o dimoranti nel Regno di Napoli, o Sicilia, per cui vengono dispensati dall'obbligo di accettare, ed esercitare le Magistrature ed Impieghi Comunitativi, e conseguentemente dal pagamento della pena di rifiuto.

L' altra consimile esenzione concessa con Motuproprio de' 28. Febbraio 1774. s' intenda parimente estesa a quei Possessori, che fossero all'attual servizio di S. M. l' Augustissimo Imperatore Nostro Fratello.

Come pure confermiamo la predetta esenzione accordata con Motuproprio de' 4. Settembre 1775. a quelli che si trovassero all'attual servizio di S. M. Cattolica il Re delle Spagne.

LX. Sarà in facoltà del Magistrato il dar divieto dal risiedere nel Magistrato, e nel Consiglio Generale della Comunità di Firenze a tutte quelle persone, le quali esercitassero arti, o mestieri di quegli, che dagli statuti antichi, o comunemente sono reputati vilissimi, e non onorati; volendo Noi che di ciò venga fatta dichiarazione, e decreto volta per volta dal Magistrato medesimo, d'avanti il quale ne fosse seguita l'estrazione.

LXI. Viene esentata la Comunità di Firenze dal concorrere al pagamento delle lettere, decreti, ed atti, che per conto, e servizio suo occorreranno farsi tanto dai Ministri di Cancelleria, che dai Ministri di Ufizio della Camera delle Comunità, i quali dovranno prestare la loro opera ex officio, e senza veruno emolumento, ma per la sola ricompensa della loro provvisione.

LXII. Riserviamo a Noi l'elezione del Cancelliere, e degli altri Ministri subalterni, che ci piacesse di stabilire nella Cancelleria Comunitativa di Firenze con quelle provvisioni, che ci sembreranno adeguate alla qualità degl' Impieghi, le quali a forma del Motuproprio de' 3. Luglio 1781. dovranno esser loro pagate a carico della Cassa della Camera delle Comunità, dovendo detto Cancelliere stare ai Sindacati, e rendimenti di conti prescritti dagli Ordini agli altri Cancellieri Comunitativi.

LXIII. La Comunità di Firenze, e per essa il Camarlingo Comunitativo dovrà rimettere annualmente alla Camera delle Comunità i libri, e documenti della sua Amministrazione terminata che sia l'annata economica, e fatta la revisione, e saldo dal Magistrato rappresentante.

Ed i Ministri a ciò destinati nella Camera predetta dovranno senza esigere emolumento alcuno, o tassa, rivedere, e sindacare l'Amministrazione, e ragione Comunitativa non solo per rilevare il rendimento di conti del Camarlingo, ed Amministratori, ma ancora colla mira speciale di verificare l'osservanza dei presenti Ordini in tutta la loro estensione, e di qualunque altro ci piacesse dare alla Comunità Civica di Firenze.

LXIV. Gli assegnamenti con i quali intendiamo di costituire un patrimonio proprio alla suddetta nuova Comunità sono i seguenti.

Il prodotto eventuale dell'aumento a ragione di cinque per cento sopra i lastrici nella forma indicata sopra.

Le tasse di rifiuti, ed appuntature penali parimente secondo che è stato disposto sopra.

La resposione annua dalla Cassa della Camera di Comunità in feudi duemila quattrocento diciannove l. 5. 4. 7., colla quale intendiamo di far godere alla Comunità predetta in forma di stralcio, e staglio, quanto di aggravio soffriva la Città di Firenze nella tassa già detta del piè tondo.

E tutti gli assegnamenti di capitali, entrate, ed

azioni attinenti alla Camera del Commercio, e Manifatture, come provenienti dai Patrimoni delle Arti, Tribunali, ed Ufizi riuniti già alla Camera suddetta, o compresi nella medesima, ma solamente in quello stato, e per quella quantità che resulteranno dopo redenti, o affrancati dai pesi, ed obblighi che vegliano sopra i rispettivi Patrimoni suddetti, per la quale affrancazione abbiamo dati già gli ordini opportuni, di modo tale che la detta nuova Comunità dovrà ricevere questa parte del suo Patrimonio secondo che resulterà netto a forma degli Ordini intervenuti nella liquidazione, e scioglimento degl'interessi della Camera predetta, e non altrimenti.

LXV. Ed essendo in esecuzione degli Ordini Nostri molto avanzata oramai la consegna della Decima Gran Ducale tanto di Cittadini, che di Contado, che comprende anco la tassa sotto titolo d'imposizione della Strada Pistoiese, alle rispettive Comunità per i beni stabili situati nei loro Territorj, e Volendo adesso procedere colle istesse mire anco rispetto ai beni stabili posti nella Città di Firenze, Comandiamo che l'una, e l'altra Decima suddetta, le quali si posano sopra beni stabili della Città di Firenze siano consegnate per l'esazione alla nuova Comunità di Firenze, la quale dovrà corrispondere una tassa fissa annuale da formarsi sul complesso delle poste paganti le suddette gravezze nel dì 1. Agosto 1779. e repartirla sopra tutti gli stabili tanto di suolo che di fabbriche situati nel Territorio comunitativo di Firenze determinato sopra all'Artic. I., nessuno escluso, nè eccettuato con quel metodo, che verrà in appresso stabilito con Editto a parte da pubblicarsi poco avanti la consegna sopraddetta.

LXVI. Alla soddisfazione della suddetta Tassa di accolto di Decima, ed alle altre spese comunitative, eccettuate quelle che occorrono per la refezione, ed assestimenti dei lastrici, che sono a carico dei rispettivi Possessori adiacenti al lavoro, ed eccettuate le spese di costruzione, e mantenimento delle Fogne, come si prescrive di sopra dovrà supplirsi prima coll'entrate proprie della Comunità, e poi in caso di mancanza di tali assegnamenti con ricorrere annualmente all'imposizione per quella somma che occorrerà a compire i pagamenti dell'annata, restando assolutamente proibito di passare da un'annata all'altra, con residuo di debito sull'annata precedente, e perciò vien permesso che nel caso di dover procedere a supplire ai carichi per via d'imposta sia questa prudentemente misurata con mira di qualche avanzo sull'importare del supplemento piuttosto che con diminuzione, giacchè non è praticabile una precisione sicura, che corrisponda all'effettiva esazione.

LXVII. Le Imposte suddette comunitative dovranno posarsi con titolo di dazio sopra i soli Possessori di beni stabili di qualunque grado, stato, e condizione, nessuno escluso nè eccettuato, purchè gli effetti o beni stabili siano situati nel Territorio della Comunità di Firenze determinato sopra all'Art. I. e perciò colla pienezza della Nostra Suprema Autorità deroghiamo in quanto facesse di bisogno a tutti gli Ordini, Consuetudini, Leggi, Privilegi, ed Esenzioni, che fossero contrarie alle presenti Ordinazioni: Volendo Noi espressamente, che alle suddette imposizioni contribuiscano egualmente anche i Nostri beni stabili, quegli dei luoghi pii, e degli Ecclesiastici, e quegli generalmente di ogni, e qualunque possessore, ancorchè fosse tale, che ricercasse speciale, ed individua menzione per esser compreso nel presente Ordine.

LXVIII. In conseguenza di quanto sopra prescri-

viamo che all'occasione di distribuire tali imposte se ne faccia il reparto sopra la massa totale di Decima dei beni stabili situati nel predetto Territorio comunitativo, assegnando proporzionatamente a ciascuna posta di Decima la sua tangente d'imposizione, di maniera tale che la maggiore, o minor somma da esigersi rispettivamente sopra i contribuenti nasca, e si misuri dalla maggiore, o minor somma della loro rispettiva posta di Decima.

LXIX. Vogliamo inoltre che l'azienda del Monte di Pietà della Città di Firenze con tutte le Amministrazioni dei suoi Presti, ed altre sue dipendenze, secondo lo stato risultante dopo la separazione dei Montisti, passi sotto il governo della nuova Comunità di Firenze, e dalla medesima si diriga, ed amministri con quelle regole, e metodi che saranno a questo effetto da Noi determinati con Editto da pubblicarsi come sopra.

LXX. Vogliamo inoltre che il Magistrato rappresentante la Comunità di Firenze invigili, e soprintenda alle Corse dei Barberi, Cavalli, e Cocchi, come pure a qualunque festa pubblica che fosse data nella Città di Firenze, ed alle spese relative alle medesime.

Al quale effetto sarà pubblicato a parte, ed a suo tempo quanto avremo risoluto sì rispetto alla Giurisdizione, come agli assegnamenti occorrenti alla Comunità per supplire alle funzioni di servizio pubblico in occasione di dette feste.

LXXI. Sotto la cura, ed ordini del Magistrato dovrà tenersi nella Cancelleria comunitativa il Registro de' Morti di Firenze, e dai Ministri di detta Cancelleria si dovranno spedire le fedi di morte col solito emolumento, al quale effetto dovranno essere dalla Camera del Commercio consegnati alla predetta Cancelleria tutti i Registri vecchi, e moderni, ed in essa diligentemente conservarsi e perciò dai Parochi saranno rimesse all'istessa Cancelleria le note dei morti, come si prescrive nella Notificazione de' 17. Gennaio 1781.

LXXII. E siccome siamo persuasi che al Magistrato comunitativo sarà sempre a cuore il lustro della Città di Firenze, Vogliamo che gli affari di ammissione al grado di Nobiltà, e Cittadinanza di Firenze dopo esser passati, e terminati dall'attual Deputazione sopra la Nobiltà siano trasmessi al Magistrato predetto per il suo voto, e con esso a Noi presentati per mezzo della Segreteria di Stato.

Relativamente a questo oggetto Vogliamo inoltre che abolita ogni e qualunque altra tassa, che a forma degli Ordini, e della consuetudine si soleva pagare nell'ammissione alla Nobiltà, e Cittadinanza di Firenze, quegli i quali saranno da Noi graziati, ed investiti del grado di Nobiltà della Città di Firenze non possano esser ammessi al godimento degli onori annessi a detto grado, nè inclusi nella prima borsa per il Magistrato comunitativo, se prima non avranno pagato alla Comunità di Firenze scudi cinquecento per una volta tanto, e che quegli che saranno graziati della Cittadinanza di Firenze non siano ammessi al godimento della medesima, nè inclusi nella seconda borsa del Magistrato se prima non avranno pagato all'istessa Comunità scudi cinquanta per una sol volta.

LXXIII. In tutte le comparse pubbliche, e nelle funzioni sacre e profane, nelle quali suole intervenire

il Magistrato Supremo, o il Corpo intero del Senato, Vogliamo che intervengano a rappresentare la Nostra Città di Firenze anche i quattro Nobili, e i quattro Cittadini residenti pro tempore nel Magistrato in abito Magistrale, a riserva del Gonfaloniere, che potrà usare l'abito del Potestà di Firenze, ed in luogo, e vece di esso comparire col Senato.

LXXIV. In conseguenza di tali provvedimenti, Comandiamo che resti soppresso, ed abolito il Consiglio del Dugento, ed aggregate al Magistrato Supremo le poche incumbenze che aveva.

LXXV. Tale essendo la Nostra Volontà Ordiniamo che il presente Regolamento abbia principio e vigore dal dì primo di Marzo millesettecento ottantadue in avvenire, e che sia pubblicato ovunque occorra incaricando tanto l'Auditore della Camera delle Comunità, quanto il Senator Soprassindaco, e Soprintendente della medesima d'invigilare, perchè sia da tutti quegli, ai quali spetta inviolabilmente osservato.

Dato in Firenze li venti Novembre Millesettecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

Per il Direttore delle Reali Finanze.

V. DI SCHMIDVEILLER.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAI

N O T A

Dei titoli di spese annuali, ed ordinarie sotto l'immediata Amministrazione della nuova Comunità di Firenze.

- 1 Tutte le provvisioni, e salari delle persone che per i tempi saranno impiegate in servizio della Comunità.
- 2 Tutte le spese di costruzione, mantenimento, e difesa delle Cloache, e Fogne di Firenze.
- 3 Tutte le spese di costruzione, e mantenimento dei lastrici, e acciottolati, esclusi i lavori di simil natura, che saranno richiesti farsi dai Possessori interessati.
- 4 Tutte le spese occorrenti al mantenimento, e difesa delle spallette, sponde, ponti, ed alveo dell'Arno dentro la Città.
- 5 Tutte le spese occorrenti alla pulizia delle strade, e piazze.
- 6 Tutte le spese occorrenti all'Amministrazione del Monte di Pietà, e suoi Presti.
- 7 Tutte le spese occorrenti all'Amministrazione della Decima per i Beni posti dentro la Città.
- 8 Tutte le spese occorrenti agli spettacoli, e feste pubbliche della Città.
- 9 E finalmente tutte le spese che si sogliono riguardare, e classare come spese diverse, e per tali debbono esser considerate tutte quelle non referibili ad alcuno dei suddetti titoli, ma necessarie ad una buona, e regolare Amministrazione.